

Emissione: 05/07/2015

Revisione: 07/07/2020

SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE DA PARTE DEI DIPENDENTI DELLA FONDAZIONE MEIS E RELATIVE FORME DI TUTELA

Indice

Premessa	pag. 2
LA PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLA DENUNCIA	
Art. 1 – I destinatari della segnalazione	pag. 5
Art. 2 – L'oggetto ed il contenuto della segnalazione	pag. 6
Art. 3 – Le modalità di trasmissione delle segnalazioni	pag. 6
Art. 4 – Le forme di tutela offerte	pag. 6
Art. 5 - La responsabilità del segnalante	pag. 7
Art. 6 - I ruoli e le fasi della procedura	pag. 7
Allegato 1: Modello per la segnalazione di condotte illecite	pag. 9

Verifica: 07/07/2020 firma:

Approvazione: 07/07/2020 firma:

1 Revisioni

Revisione	Data	paragrafo	Descrizione
1	07/07/2020		Aggiornamento



Emissione: 05/07/2015

Revisione: 07/07/2020

SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE DA PARTE DEI DIPENDENTI DELLA FONDAZIONE MEIS E RELATIVE FORME DI TUTELA

Premessa

Scopo del presente documento è di aggiornare alla normativa attualmente vigente la procedura relativa alla presentazione di segnalazioni da parte dei dipendenti della Fondazione Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah – MEIS, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 05.07.2015.

La Fondazione MEIS, adotta la presente disciplina al fine di favorire la presentazione di segnalazioni, da parte dei propri dipendenti, che possono portare all'emersione di fenomeni di corruzione, nell'ampia accezione data a quest'ultimo termine dal Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020-2022, approvato con delibera dal Consiglio di Amministrazione in data 5.02.2020.

L'istituto della segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti pubblici, noto come whistleblowing, è previsto: dall'art. 54 bis del D.Lgs. 165/01 (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti), dall'art. 1 comma 51 della Legge 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), successivamente modificato dalla legge n. 179/2017 (Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato) e dalla Determinazione ANAC n. 6 del 28.04.2015 ("Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)".

L'art. 1. della L. 179/2017 ha disposto la sostituzione dell'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", stabilendo:

- 1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.
- 2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui



Emissione: 05/07/2015

Revisione: 07/07/2020

SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE DA PARTE DEI DIPENDENTI DELLA FONDAZIONE MEIS E RELATIVE FORME DI TUTELA

all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

- 3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.
- 4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
- 5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.
- 6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione.
- 7. È a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.



Emissione: 05/07/2015

Revisione: 07/07/2020

SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE DA PARTE DEI DIPENDENTI DELLA FONDAZIONE MEIS E RELATIVE FORME DI TUTELA

- 8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.
- 9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave».

Il *whistelblowing* è una misura generale di prevenzione della corruzione, obbligatoria in base al PNA e prevista a partire dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2015-2017 della Fondazione MEIS, approvato con delibera n. 36 del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2014 e successivi aggiornamenti.

Per illecito non deve intendersi solo ed esclusivamente la fattispecie penalmente rilevante, ma ogni forma di condotta attiva o passiva, che contrasti con la normativa, ma anche con la prassi e le misure organizzative dell'Ente.

Il whistleblower è colui che segnala un illecito o un'irregolarità sul luogo di lavoro, durante lo svolgimento delle proprie mansioni e decide di segnalarlo a una persona o a un'autorità che possa agire efficacemente al riguardo. Tale attività deve essere considerata come un fattore volto ad eliminare ogni possibile forma di "maladministration" ed orientato attivamente all'eliminazione di ogni possibile fattore di corruzione all'interno della Fondazione. Risulta pertanto imprescindibile regolamentare le procedure volte a incentivare e proteggere tali segnalazioni.

Al fine di definire le procedure per la gestione delle segnalazioni delle quali è destinataria l'ANAC ha adottato la determinazione 6/2015, che, secondo le indicazioni fornite dalla stessa ANAC (che è titolare di poteri di indirizzo sulle misure di prevenzione della corruzione nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni e degli enti privati controllati, partecipati, regolati o finanziati dallo Stato), costituiscono un utile riferimento per i soggetti tenuti ad applicare l'art. 54-bis citato, al quale, quindi, tali soggetti possono rifarsi ed attenersi.

Le direttive di cui alla determina ANAC 6/2015 trovano pertanto attuazione nel "Protocollo operativo per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite da parte dei dipendenti della Fondazione MEIS e delle relative forme di tutela" di seguito specificato.



Emissione: 05/07/2015

Revisione: 07/07/2020

SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE DA PARTE DEI DIPENDENTI DELLA FONDAZIONE MEIS E RELATIVE FORME DI TUTELA

LA PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLA DENUNCIA

Il presente "Protocollo operativo" si pone in linea con le indicazioni fornite dall'ANAC nella determinazione 6/2015 e con le indicazioni contenute nel PNA che recita: "Ciascuna amministrazione deve prevedere al proprio interno canali differenziati e riservati per ricevere le segnalazioni la cui gestione deve essere affidata a un ristretto numero di persone. Inoltre, occorre prevedere codici sostitutivi dei dati identificativi del denunciante e predisporre modelli per ricevere le informazioni ritenute utili per individuare gli autori della condotta illecita e le circostanze del fatto" precisando poi che "le segnalazioni dovrebbero essere indirizzate al Responsabile della Prevenzione alla Corruzione che, ricevuta la segnalazione, dovrà assumere le adeguate iniziative a seconda del caso".

Il "Protocollo operativo" intende pertanto essere uno strumento guida che permetta al segnalante e alla stessa struttura di disporre di una procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite.

Con riferimento al segnalante l'obiettivo prioritario è di fornire oggettive indicazioni operative circa:

- i destinatari della segnalazione
- l'oggetto e i contenuti della segnalazione
- le modalità di trasmissione delle segnalazioni
- le forme di tutela offerte
- la responsabilità del segnalante

Art. 1 - I destinatari della segnalazione

Così come indicato nel PTPCT ed in linea con la normativa vigente e le determinazioni ANAC, il soggetto preposto alla ricezione delle segnalazioni è il Responsabile di Prevenzione alla Corruzione e della Trasparenza (RPCT), che renderà subito edotto della segnalazione il Consiglio di Amministrazione (CdA).

Nel caso in cui la segnalazione riguardi il RPCT e/o un membro del gruppo di lavoro che effettua le istruttorie, il dipendente potrà inviare la propria segnalazione all'ANAC. Si precisa che la segnalazione al RPCT e/o all'ANAC, non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti, la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

La gestione della segnalazione sarà oggetto di trattazione congiunta da parte del RPCT e del CdA, che si riserveranno eventualmente di contattare direttamente il "segnalante" e riceverlo in luogo protetto -per garantire la sua massima riservatezza- al fine di acquisire ogni informazione utile che si intende segnalare e portare all'attenzione della "amministrazione".



Emissione: 05/07/2015

Revisione: 07/07/2020

SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE DA PARTE DEI DIPENDENTI DELLA FONDAZIONE MEIS E RELATIVE FORME DI TUTELA

Art. 2- L'oggetto ed il contenuto della segnalazione

Come riportato in premessa, non è possibile redigere una lista completa e tassativa di fattispecie di comportamenti, reati o irregolarità, per cui, a titolo meramente esemplificativo, la segnalazione può riguardare azioni od omissioni:

- che potrebbero configurare reati (es: peculato; corruzione, concussione, abuso d'ufficio, frode nelle pubbliche forniture; truffa; furto; minaccia);
- che costituiscono violazioni al Codice di comportamento della Fondazione;
- illegittimità o illeciti amministrativi che possono comportare danni materiali alla Fondazione; situazioni di abuso di potere al fine di ottenere vantaggi privati; fatti in cui venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Le condotte illecite segnalate, devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, comprendendosi anche quanto appreso in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale.

A tal fine è necessario che la segnalazione sia circostanziata, riguardi fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal denunciante e non riportati o riferiti da altri soggetti, e che contenga tutte le informazioni e i dati per individuare inequivocabilmente gli autori della condotta illecita, per consentire così di effettuare le dovute verifiche. In assenza di tali elementi si valuteranno le azioni da intraprendere.

Art. 3 - Le modalità di trasmissione delle segnalazioni

Il segnalante invia una segnalazione compilando il modulo reso disponibile dalla Fondazione MEIS (cfr. allegato 1) sul proprio sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente"; sotto-sezione "Altri contenuti-Corruzione" all'indirizzo email anticorruzione@meisweb.it, unicamente accessibile dal RPCT.

Le segnalazioni possono essere presentate anche tramite servizio postale. In tal caso, per avere le garanzie di tutela di riservatezza occorre che la segnalazione sia inserita in una doppia busta chiusa, recante all'esterno il seguente indirizzo "Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza della Fondazione MEIS - Via Piangipane, 81 – 44121 FERRARA" e a lato la dicitura "RISERVATA PERSONALE".

La segnalazione ricevuta sarà protocollata e custodita con modalità tali da garantire la massima sicurezza.

Art. 4 - Le forme di tutela offerte

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e/o di diffamazione, ovvero una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, e nei casi in cui l'anonimato non sia opponibile per legge (ad. es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità del segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.



Emissione: 05/07/2015

Revisione: 07/07/2020

SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE DA PARTE DEI DIPENDENTI DELLA FONDAZIONE MEIS E RELATIVE FORME DI TUTELA

L'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tali informazioni. Nei confronti del segnalante non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Non può esserci licenziamento, né subire l'applicazione di sanzioni disciplinari.

Art. 5. - La responsabilità del segnalante

La presente procedura lascia impregiudicata, nell'ipotesi di segnalazione calunniosa e/o diffamatoria, la responsabilità penale (ai sensi dell'art. 368 e 595 del codice penale), la responsabilità dell'art. 2043 del codice civile e la responsabilità disciplinare del segnalante. Saranno altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso, quali per esempio le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura. In tal caso, venendo meno il diritto all'anonimato, si provvederà ad informare il denunciato delle eventuali conseguenti procedure da intraprendere.

Art. 6- I ruoli e le fasi della procedura

Al ricevimento della segnalazione l'identità del segnalante verrà acquisita e gestita secondo quanto più sopra indicato.

La segnalazione ricevuta da qualsiasi soggetto diverso dal RPCT deve essere tempestivamente inoltrata dal ricevente al RPCT.

La segnalazione ricevuta dal RPCT sarà dallo stesso presa in carico, protocollata in via riservata, classificata e fascicolata all'interno di un protocollo speciale a sua cura. Il RPCT assegnerà altresì alla pratica un numero progressivo annuale, che costituirà il codice sostitutivo di identificazione. La descrizione dell'oggetto all'interno dell'applicativo di protocollo recherà pertanto la seguente dicitura "Segnalazione di illecito" a cui è attribuito il numero progressivo annuale (es: n. della segnalazione di illecito/anno di riferimento)

Il RPCT opererà sulla segnalazione una prima sommaria istruttoria. Se indispensabile, richiederà chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele;

La denuncia (che allo scopo subirà un processo di anonimizzazione e sarà oscurata in corrispondenza dei dati identificativi del segnalante per le ragioni in precedenza espresse) potrà essere trasmessa, a cura del RPCT, entro 10 giorni dalla data di protocollazione, al CdA per consentire la valutazione del caso ed individuare le iniziative da intraprendere in merito. Le risultanze dell'istruttoria dovranno essere comunicate al RPCT, possibilmente non oltre 30 giorni dalla ricezione della segnalazione.



Emissione: 05/07/2015

Revisione: 07/07/2020

SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE DA PARTE DEI DIPENDENTI DELLA FONDAZIONE MEIS E RELATIVE FORME DI TUTELA

Il RPCT, con il componente delegato dal CdA, designato prima della fase istruttoria, a seguito di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione.

Non verranno prese in considerazione le segnalazioni anonime, ovvero prive di elementi che consentano l'inequivocabile identificazione dell'autore. Tuttavia, se le segnalazioni anonime saranno relative a fatti di particolare gravità e il cui contenuto risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato, il RPCT le esaminerà per verificare la possibilità di dare seguito alla segnalazione ed individuare le eventuali procedure da sviluppare.

In caso di segnalazione regolare, il RPCT valuterà a chi inoltrarla, tra i soggetti competenti, sulla base dei profili di illiceità: 1) CdA affinché provveda all'adozione dei provvedimenti di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare; 2) Ente Vigilante la Fondazione MEIS; 3) Autorità giudiziaria; 4) Corte dei Conti; 5) ANAC; 6) Dipartimento della Funzione Pubblica.

La tutela della riservatezza del segnalante va garantita anche nel momento in cui la segnalazione venisse inoltrata a soggetti terzi. Nel caso di trasmissione a soggetti interni la Fondazione, dovrà essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante. I soggetti interni all'ente informano il RPCT dell'adozione di eventuali provvedimenti di competenza. Nel caso di trasmissione all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti, all'ANAC o al Dipartimento di Funzione Pubblica, la trasmissione dovrà avvenire avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell'art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dalla legge n. 170/2017.

I dati e i documenti oggetto della segnalazione saranno conservati a norma di legge.

Il RPCT renderà noto, con modalità tali da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento, all'interno della relazione annuale di cui all'art. 1, comma 14 della L. 190/2012.



Emissione: 05/07/2015

Revisione: 07/07/2020

SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE DA PARTE DEI DIPENDENTI DELLA FONDAZIONE MEIS E RELATIVE FORME DI TUTELA

ALLEGATO 1: Modello per la segnalazione di condotte illecite (c.d. whistleblowing)

MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE

(c.d. whistleblowing)

I dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi) di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito del proprio rapporto di lavoro o di collaborazione possono utilizzare questo modello.

Si rammenta che l'ordinamento tutela i dipendenti che effettuano la segnalazione di illecito. In particolare, la legge e il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) prevedono che:

- l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre dei sistemi di tutela della riservatezza circa l'identità del segnalante;
- l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Nel procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato;
- la segnalazione è sottratta dall'esercizio del diritto di accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il segnalante che ritiene di avere subìto una discriminazione sul lavoro a causa della propria segnalazione dà notizia, direttamente o anche tramite il sindacato, dell'avvenuta discriminazione all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).

Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare il P.N.A. ed il "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" approvato dalla Fondazione MEIS.

NOME e COGNOME DEL SEGNALANTE	
QUALIFICA O POSIZIONE PROFESSIONALE	
SEDE DI SERVIZIO	
TEL/CELL.	
E-MAIL	
DATA/PERIODO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO	



Emissione: 05/07/2015

Revisione: 07/07/2020

SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE DA PARTE DEI DIPENDENTI DELLA FONDAZIONE MEIS E RELATIVE FORME DI TUTELA

LUOGO FISICO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO	
RITENGO CHE LE AZIONI OD OMISSIONI COMMESSE O TENTATE SIANO	 penalmente rilevanti; poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare; suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico; suscettibili di arrecare un pregiudizio alla immagine dell'amministrazione; altro (specificare)
DESCRIZIONE DEL FATTO (CONDOTTA ED EVENTO)	
AUTORE/I DEL FATTO	
	1
	2
	3
ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL MEDESIMO	1
EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA SEGNALAZIONE	

LUOGO, DATA

FIRMA



Emissione: 05/07/2015

Revisione: 07/07/2020

SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE DA PARTE DEI DIPENDENTI DELLA FONDAZIONE MEIS E RELATIVE FORME DI TUTELA

La segnalazione può essere inviata, compilando il modulo reso disponibile dalla Fondazione MEIS (cfr. allegato 1) sul proprio sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente"; sotto-sezione "Altri contenuti-Corruzione":

- all'indirizzo email anticorruzione@meisweb.it, unicamente accessibile dal RPCT
- inviata a mezzo postale. In quest'ultimo caso la segnalazione dovrà essere inserita in una doppia busta chiusa, recante all'esterno il seguente indirizzo "Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza della Fondazione MEIS Via Piangipane, 81 44121 FERRARA" e a lato la dicitura "RISERVATA PERSONALE".